

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

(82^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (1643) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1091, 1092, 1093, 1095, 1097, 1098, 1100, 1102
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	1097, 1100, 1101
BUSONI	1097, 1099, 1100
CARUSO	1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102
CERABONA	1093
GIANQUINTO	1096, 1097, 1102
MINIO	1092, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1102
PAGNI	1094, 1102
PICARDI, relatore	1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1100
SCHIAVONE	1102
TUPINI	1092
ZAMPIERI	1094, 1099, 1101

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pa-

gni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Turchi è sostituito dal senatore Franza.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori D'Albora, Valenzi e Palermo.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per il tesoro Penazzato.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (1643) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 82^a SEDUTA (13 dicembre 1961)

Penso sia opportuno cercare di porre fine, al più presto possibile, alla discussione del disegno di legge in esame. Al riguardo, bisogna tener presente che si tratta di un problema che è già stato lungamente discusso nell'altro ramo del Parlamento e anche in questa Commissione.

M I N I O. Non mi oppongo alla continuazione della discussione del disegno di legge, ma vorrei far presente che, prevedendo di non esaurire in mattinata l'esame del provvedimento riguardante la città di Napoli, pendente dinanzi a questa Commissione, non ho portato alcuni emendamenti che intendevo presentare. Non intendo, con questa mia dichiarazione, porre un ostacolo al seguito della discussione del disegno di legge, ma faccio presente che il nostro Gruppo desidera concretizzare le proposte e le osservazioni fatte.

P R E S I D E N T E. Poichè la discussione generale è stata chiusa alla fine della seduta precedente, passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 1.

*(Classificazione dei comuni
per l'assegnazione del segretario).*

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni uniti in consorzi.

Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.

M I N I O. Noi entriamo nel merito dei singoli articoli, ma vi sono dei problemi sorti in sede di discussione generale che non solo non sono stati risolti, ma nei cui confronti non abbiamo avuto una risposta soddisfacente. Ho ascoltato attentamente quanto il Sottosegretario Bisori ha dichiarato a nome del Governo, ma le sue argomentazioni non solo non ci hanno convinto, ma non ci hanno nemmeno illuminato sulle prospettive che abbiamo dinanzi a noi. Per quanto, ad esempio, riguarda la questione dell'onere della spesa, ricordo agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro aveva fatto presente l'inopportunità di continuare ad imporre oneri ai Comuni, senza preoccuparsi del come questi ultimi vi possano far fronte. Tale questione non ha trovato risposta ed è quindi chiaro che i Comuni dovranno ricevere il conto e pagare, senza che nessuno si preoccupi della maniera con la quale essi potranno far fronte a questi oneri, che possono anche essere del tutto giustificati, ma che sono certo tali da aggravare una situazione già quasi disperata.

T U P I N I. Vorrei far presente al senatore Minio che la discussione generale è stata chiusa.

M I N I O. Quando, poi, saranno state approvate tutte le norme contenute negli articoli si dirà che i Comuni dovranno arrangiarsi per far fronte agli oneri derivanti dal disegno di legge. Noi non possiamo accettare questo sistema, in base al quale i Comuni vengono estraniati dalle questioni che li riguardano, e protestiamo vivamen-

te contro la procedura usata per impostare problemi di tale importanza. Non si può assolutamente accettare un procedimento di questo genere, attraverso il quale i Comuni vengono soltanto considerati come soggetti passivi. Non si venga poi a presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere in merito a questo problema, perchè troppe volte sono stati approvati ordini del giorno con i quali si impegnava il Governo a non continuare in una procedura del genere! È chiaro, infatti, che il Governo non intende provvedere a risolvere il problema, perchè nei confronti di questo provvedimento si è preoccupato soltanto di scaricare tutto il peso sui Comuni, non accollandosi alcun onere, neppure quelli che gli sarebbero spettati per legge. Infatti, se i segretari comunali sono funzionari dello Stato e adempiono a funzioni riguardanti lo Stato, sarebbe stato giusto che lo Stato si fosse assunto determinati oneri, invece di scaricarli sui Comuni disagiati, costringendo persone che non hanno neanche i mezzi per vivere a pagare delle imposte. Non è assolutamente giusto, a mio avviso, affrontare i problemi in questa maniera!

P R E S I D E N T E . Durante la discussione del disegno di legge in esame abbiamo seguito la procedura d'uso. Vi è stata infatti una relazione, una discussione generale, alla quale ha partecipato il senatore Minio con un intervento durato un'ora e mezza, e durante il quale tutti questi problemi sono stati affacciati, dopo di che, non avendo chiesto nessun altro la parola, la discussione generale è stata chiusa. Di conseguenza, il senatore Minio non può riprendere la discussione generale. Se egli ritiene che questo provvedimento sia inficiato da una colpa gravissima, può, peraltro, non votare favorevolmente il provvedimento e fare una dichiarazione di voto.

C E R A B O N A . A mio avviso, il senatore Minio non intende tornare alla discussione generale. Egli si oppone soltanto all'inizio della discussione degli articoli prima di avere avuto una risposta soddisfacente in

merito ai problemi accennati, che investono tutta la sostanza del disegno di legge. È vero che vi è stata una discussione generale, ma non si può passare all'esame degli articoli senza una risposta riguardante la parte economica. Penso, quindi, che il Sottosegretario potrebbe fornire un chiarimento nei confronti delle giuste obiezioni sollevate dal senatore Minio.

M I N I O . Il Sottosegretario Bisori ha già dichiarato che saranno i Comuni a dover far fronte a questi nuovi oneri. D'altra parte, l'onere in questione non può neanche essere stabilito esattamente. Alla Camera dei deputati si è parlato di 20 miliardi, alla Commissione finanze e tesoro di 18 miliardi e il Sottosegretario Bisori, pur dichiarando che tali cifre gli sembravano esagerate, non è stato in grado di definire il preciso onere. Del resto, è impossibile fissare con esattezza tale onere, dal momento che la stessa legge comunale e provinciale non fissa una formula matematica in base alla quale si possa stabilire che a un determinato aumento dello stipendio del segretario corrisponde un determinato aumento per gli altri dipendenti. Comunque, volevo appunto precisare che non vi è soltanto l'onere diretto riguardante i segretari, ma vi è anche un onere indiretto che, anche se non può essere stabilito esattamente, ammonta certamente a parecchi miliardi. In qualità di legislatori, inoltre, non possiamo restare indifferenti di fronte al fatto che se in futuro i segretari avranno l'aumento, i Comuni non potranno negarlo agli altri dipendenti, correndo il rischio di provocare uno sciopero, che metterebbe in difficoltà migliaia di amministrazioni comunali, le quali si dibattono già in notevoli difficoltà.

P I C A R D I , relatore. Mi sembra che abbiamo stabilito che l'onere effettivo è di circa 1 miliardo, mentre quello indiretto, come giustamente riconosce lo stesso senatore Minio, non può essere definito. Se ne dovrebbe dedurre, pertanto, che il provvedimento in esame non può essere approvato e che nessun provvedimento riguardante i Comuni può essere presentato.

Comunque, per fornire un ulteriore chiarimento, posso far presente che, da calcoli fatti da esperti, l'onere non dovrebbe superare, in media, le 123.000 lire annue per segretario. Per quanto, poi, riguarda la copertura di questo onere, vi ricordo che sono state approvate recentemente due leggi, una riguardante le pubbliche affissioni e una la pubblicità, le quali daranno un gettito più che sufficiente a coprire tali spese. Inoltre, bisogna tener presente che, in seguito all'estensione di cui all'articolo 228 della legge comunale e provinciale, gran parte dei comuni d'Italia hanno operato l'adeguamento delle retribuzioni dei loro dipendenti sulla base delle tabelle delle carriere statali; in seguito a ciò vi è stato un capovolgimento, nel senso che, mentre i segretari non hanno ancora avuto un miglioramento di carriera, i dipendenti comunali hanno già usufruito dell'adeguamento. A tale proposito non vorrei essere impreciso, ma credo di poter dire che circa il 90 per cento dei Comuni in Italia non hanno bisogno di ulteriori adeguamenti.

MINIO. Questo non è esatto, perchè i sindacati, pur essendo la legge ancora da approvare, hanno già avanzato le loro richieste e le loro rivendicazioni e sono già in movimento.

PICARDI, relatore. Vi sono indubbiamente delle situazioni che determineranno ulteriori oneri, che, attualmente, non potrebbero venire stabiliti se non con un'indagine approfondita, che, mentre impedirebbe l'approvazione del disegno di legge, difficilmente potrebbe portare a risultati precisi. Credo, però, che nessuno dubiti dell'opportunità di concedere ai segretari comunali i miglioramenti previsti dal provvedimento in esame. I segretari comunali, infatti, lamentano di avere una posizione inferiore a quella dei maestri elementari e concludono rilevando che, dal momento che questi ultimi sono circa 300.000, mentre essi sono circa 8.000, è evidente la ragione per la quale sono state accolte soltanto le richieste dei maestri. Ora, se riteniamo giuste le esigenze dei segretari comunali e se

crediamo opportuno provvedere in merito, teniamo presente che l'onere riflesso che ne verrà ai Comuni dovrà essere coperto da quella tale riforma sulla finanza locale, nella quale anche questo problema dovrà essere inquadrato. Ponendo, invece, la situazione nei termini rilevati dal senatore Minio, si verrebbe a bloccare l'approvazione del disegno di legge, con tutte le conseguenze che è facile prevedere.

PAGNI. Attualmente i dipendenti comunali sono in agitazione perchè chiedono che vengano estese anche a favore dei dipendenti degli Enti locali le norme contenute in quel provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede la corresponsione di una indennità integrativa agli statali.

Detta indennità integrativa sarà estesa anche ai dipendenti degli Enti locali; pertanto sono dell'avviso che possiamo procedere nella discussione e affrontare solo il problema che riguarda la categoria dei segretari comunali.

In Toscana è stata già data assicurazione da parte dei Sindaci e dei Commissari prefettizi che tali indennità verranno estese ai dipendenti degli Enti locali; il problema di fondo, pertanto, delle finanze dei Comuni non si può risolvere altro che con una modifica della legge sulla finanza locale: questa modifica dobbiamo attuare al più presto, con ampie assicurazioni in tal senso da parte del Governo.

CARUSO. Si dice che la media degli aumenti inciderà sulle finanze di ogni Comune nella misura di 120 mila lire. Naturalmente, come tutte le medie, questa non corrisponde a realtà.

La Tabella A, connessa all'articolo 1 del presente disegno di legge, considera in una unica classe i Comuni sino a 4.000 abitanti; quali sono i Comuni con popolazione minore, sino a 1.500 abitanti?

ZAMPIERI. I piccoli Comuni si consorziano!

C A R U S O . Per ora non esistono Comuni consorziati, e d'altra parte non so quale beneficio potrebbero avere qualora si riunissero in consorzio.

Desidero ricordare al senatore Picardi che gli adeguamenti che egli afferma essere stati già effettuati dalle amministrazioni comunali in favore dei dipendenti dei Comuni, sono stati fatti in rapporto alle retribuzioni dei segretari comunali: pertanto dovranno essere aggiornati nuovamente quando il presente disegno di legge sarà stato approvato.

Il senatore Picardi ha posto un interrogativo al quale desidero rispondere: « è giusto o no dare questi aumenti? ».

Ritengo che il ragionamento fatto dal relatore non sia proprio ortodosso, dato che, per giustificare questi aumenti, nel disegno di legge si fa riferimento al titolo di studio di ammissione in carriera; quindi si migliora e si modifica la carriera, il che sta a significare come allo stato attuale, così come la carriera è prospettata e come si accede ad essa, questi aumenti non rappresentano il soddisfacimento di una esigenza, ma traggono origine dalla modifica, ossia dalla possibilità di accedere al posto di segretario comunale solo se in possesso di una laurea.

Aggiungo, inoltre, che con il presente disegno di legge veniamo a danneggiare una serie di cittadini che sino ad oggi, pur essendo privi di laurea, avevano una determinata prospettiva e avevano già ottenuto la qualifica di segretario comunale. Solo in parte si provvede a costoro, mentre la stragrande maggioranza viene estromessa completamente. Non credo sia equo da parte nostra permettere che si verifichi una simile situazione.

D'altra parte non è assolutamente esatto affermare che il disegno di legge in esame sia auspicato da tutta la categoria; proprio questa mattina, infatti, ho ricevuto una lettera nella quale viene espresso un parere contrario all'approvazione del medesimo.

Del provvedimento in discussione verrebbe a beneficiare solo una parte dei segretari comunali, e mentre un'altra parte non riceverebbe alcun miglioramento, il rima-

nente verrebbe addirittura ad esserne danneggiato.

Il disegno di legge deve essere esaminato in modo più approfondito, anche in considerazione del fatto che vi sono delle Regioni a statuto speciale, come la Sicilia e la Sardegna, dove i Comuni sopportano un maggiore onere, rispetto a quelli delle altre Regioni, come, ad esempio, quello per l'anagrafe del bestiame, che richiede un vero e proprio servizio di polizia.

E evidente che la prima cosa da fare è quella di iniziare a sgravare i Comuni di questi maggiori oneri.

P R E S I D E N T E . La discussione generale era stata già dichiarata chiusa nel corso della precedente seduta; pertanto ora dobbiamo affrontare l'esame dei singoli articoli.

C A R U S O . Faccio presente, signor Presidente, che sto esaminando l'articolo 1 posto in discussione e che sto segnalando come la Tabella A annessa non corrisponde alle esigenze dei Comuni e verrebbe anzi ad aggravare notevolmente gli oneri di alcuni di essi.

Quanti sono i Comuni inferiori ai 2.000, ai 1.000 abitanti, che vengono ad essere inquadrati con la presente tabella in una unica categoria di Comuni comprendenti enti territoriali con un massimo di 4.000 abitanti?

P I C A R D I , *relatore*. Ma il presente disegno di legge migliora la situazione attuale! Infatti, mentre prima esisteva una sola qualifica per i Comuni fino agli 8.000 abitanti, ora sono state create due qualifiche: una per i Comuni fino a 4.000 abitanti e l'altra per i Comuni fino ad 8.000 abitanti.

La situazione giuridica attuale dei segretari comunali non è stata modificata affatto proprio per non sollevare le questioni di fondo che erano concretate nell'articolo 8 del disegno di legge governativo. Si è voluta assicurare una certa progressione di carriera e con essa un migliore trattamento economico ai segretari comunali. Questo è il problema che vuole affrontare il presen-

te disegno di legge, che è stato ridotto a 122 articoli perchè è stato privato di tutte quelle norme che potevano fare riferimento al famoso articolo 8 del disegno di legge governativo in cui i segretari comunali erano considerati esplicitamente funzionari statali.

C A R U S O . Prima le categorie dei Comuni erano sette, mentre ora sono state ridotte a cinque!

P I C A R D I , *relatore*. Non è esatto.

G I A N Q U I N T O . Riceviamo pressioni da tutte le parti d'Italia perchè il disegno di legge in discussione venga approvato al più presto perchè, si dice, migliora il trattamento economico dei segretari comunali.

Noi non siamo contrari ad apportare un miglioramento alla situazione economica dei segretari comunali. Faccio però presente che il disegno di legge, così come ci è pervenuto, riguarda anche lo stato giuridico dei medesimi e questo aspetto del provvedimento è stato ancora di più posto in risalto dalle dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta, quando, per dare una ragione a tutto il meccanismo delle qualifiche, egli ha dichiarato che tali norme sono necessarie per tutelare e garantire la libertà dei segretari comunali dalla faziosità politica dei comuni, anzi dei sindaci.

Questa affermazione del rappresentante del Governo, ripeto, aggrava ancora di più e rende più evidenti i problemi da noi sollevati; è assurdo, infatti, che, con una Costituzione che garantisce l'autonomia dei Comuni, si voglia dare una continuità di vita e di efficacia a delle norme che ora non hanno più ragione di esistere. Fra la posta ricevuta questa mattina ho potuto leggere una lettera dell'ex sindaco di Milano Ferrari, il quale richiama l'attenzione del Senato su questo problema e molto opportunamente ricorda le ragioni per le quali nel 1928 il regime fascista sopprime l'ordinamento giuridico in base al quale i segretari comunali erano considerati dipen-

denti dei comuni. Nella relazione del Governo allora vigente si diceva che la necessità di sopprimere quell'ordinamento giuridico derivava dall'opportunità di eliminare e respingere le ideologie di una autonomia assoluta e inderogabile.

Su tali questioni non possiamo transigere e questo ritengo rientri nella materia contemplata nell'articolo 1 del presente disegno di legge, ove è stabilito che il Ministro dell'interno, con suo decreto, può assegnare un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.

Propongo, pertanto, di stralciare dal disegno di legge in esame tutte quelle norme che riguardano lo stato giuridico e di lasciare solo quelle che si riferiscono al trattamento economico; in questo modo si va incontro all'esigenza dei segretari comunali di ottenere un miglioramento economico e si salvano tutte le altre questioni di principio, come quella relativa all'autonomia dei Comuni, sulle quali non possiamo transigere.

Poichè il provvedimento in discussione riveste carattere di urgenza, propongo, inoltre, di nominare un comitato che abbia il compito di procedere ad un esame preliminare di tutte le norme in esso contenute e di sottoporre poi alla Commissione il testo e le proposte risultanti dall'accordo di tutti.

P I C A R D I , *relatore*. Le obiezioni fatte dal senatore Gianquinto non hanno alcuna attinenza con il presente disegno di legge. Ho già detto che presso la Camera dei deputati è stato fatto questo lavoro, tanto è vero che ho anche letto l'ordine del giorno, approvato all'unanimità, alla conclusione dei lavori, e che ora desidero rileggere, per portarlo a conoscenza di tutti i presenti.

« La II Commissione della Camera riafferma ancora una volta che essa ha voluto prendere in esame le norme relative allo sviluppo della carriera e al trattamento economico dei segretari comunali e provinciali e perciò invita il Governo a riproporre il problema in occasione della discussione della riforma della legge provinciale e comunale ».

G I A N Q U I N T O . Perchè il presente disegno di legge porta come titolo: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali »?

P I C A R D I , *relatore*. Si tratta di un errore: noi dobbiamo però considerare le disposizioni contenute nel disegno di legge nella loro effettiva sostanza.

Siamo partiti dalla premessa che la legislazione vigente deve restare inalterata, in attesa che si provveda in merito. Gli articoli, ai quali si sono riferiti i senatori Minio e Caruso nella precedente seduta, sono migliorativi nei confronti della attuale situazione legislativa.

Debbo inoltre precisare che le singole disposizioni non hanno importanza agli effetti della definizione della posizione giuridica. La Commissione potrà apportare delle modifiche, ma mi preme mettere in rilievo che tutte le considerazioni fatte, anche in ordine alle singole disposizioni di legge, non hanno un'importanza tale da pregiudicare la posizione giuridica dei segretari comunali, ma sono, anzi, ripeto, migliorative dal punto di vista dell'autonomia degli enti locali. Vorrei, inoltre, far presente al senatore Caruso che le classi dei Comuni sono passate da quattro a cinque.

M I N I O . Non sarò certamente io a volermi soffermare su cose di nessuna importanza, che non sono tali da pregiudicare la posizione del segretario, nè quella dell'amministrazione comunale. Quello che conta è che il presente disegno di legge conferma che il segretario comunale è, nell'ambito dell'amministrazione comunale, un funzionario dello Stato, dipendente dal Ministero dell'interno, nei cui confronti l'amministrazione locale non ha alcun potere, o autorità. Basti pensare, infatti, che nella Commissione di disciplina, che dovrebbe esaminare la posizione dei segretari comunali, non è rappresentata l'amministrazione comunale. Di conseguenza, il segretario comunale rimane un agente del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'amministrazione comunale.

P R E S I D E N T E . Vorrei che il senatore Gianquinto precisasse la sua posizione, formulando in concreto uno o più emendamenti.

C A R U S O . È stata fatta una proposta di emendamento del titolo.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo che il titolo venga discusso in ultimo, come avviene per tutti i disegni di legge.

C A R U S O . Dal momento che, nella scorsa seduta, il relatore e il Sottosegretario di Stato affermarono che il disegno di legge in esame non riguarda lo stato giuridico, ma soltanto il trattamento economico dei segretari comunali, ritengo che il titolo possa essere emendato fin da ora.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La logica non permette d'indovinare come sarà formulato un disegno di legge fino a quando sia stato discusso ed eventualmente emendato. Perciò, in qualunque disegno di legge il titolo può essere discusso soltanto dopo la discussione degli articoli.

C A R U S O . Dal momento che è stata fatta una discussione generale dalla quale è emerso che il disegno di legge non riguarda lo stato giuridico dei segretari comunali, non si tratta di essere indovini, ma solo coerenti con le affermazioni fatte.

B U S O N I . Poco fa, il senatore Gianquinto ha avanzato una proposta di stralcio di tutte le disposizioni che non si riferiscono al trattamento economico. Pertanto, se tale proposta venisse accolta, sarebbe giusto rimandare la discussione sul titolo al termine della discussione degli articoli.

Dichiaro, inoltre, che, se la proposta avanzata dal senatore Gianquinto viene accolta, voterò a favore, per una questione di coerenza, essendo stata tale proposta avanzata e sostenuta nell'altro ramo del Parlamento anche dalla nostra parte.

C A R U S O . Se il Governo e la maggioranza ritengono che il disegno di legge debba contenere soltanto le norme riguardanti il trattamento economico dei segretari comunali, il senatore Gianquinto proporrebbe di nominare una Sottocommissione, con l'incarico di stralciare tutte le disposizioni non riguardanti il trattamento economico dei segretari.

P R E S I D E N T E . Non capisco come si faccia a stabilire quali siano le norme di carattere giuridico e quali quelle di carattere economico, se non dopo un'approfondita discussione dei singoli articoli.

C A R U S O . Questo sarà compito della Sottocommissione, che esaminerà il provvedimento punto per punto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del senatore Gianquinto tendente a nominare una Sottocommissione, alla quale sia deferito il compito di esaminare il disegno di legge, onde stralciare tutte le norme aventi carattere giuridico, mantenendo soltanto quelle di carattere economico.

(Non è approvata).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

(Consorti di comuni).

I comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria.

(È approvato).

Art. 3.

(Classificazione delle province per l'assegnazione del segretario).

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella B, un se-

gretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella medesima.

Le province della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Ministro dell'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.

Le province che, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.

(È approvato).

Art. 4.

(Revisione della classificazione dei comuni).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella A.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra, non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 5.

(Revisione della classificazione delle province).

Alla revisione della classificazione delle province si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 6.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1^a classe.

(È approvato).

Art. 7.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore).

Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla

legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Il comune o la provincia, peraltro, può chiedere al Ministero dell'interno di mantenere il segretario che aveva prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro dell'interno può assegnarlo solo se il comune o la provincia dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravii per i contribuenti, la maggiore spesa.

C A R U S O . Vorrei far presente che, mentre in altre disposizioni è usata l'espressione « senza aggravio », in questo articolo è detto « senza notevoli aggravii ». Vorrei pertanto, che l'aggettivo « notevoli » venisse soppresso.

M I N I O . A mio avviso si tratta di una espressione diretta soltanto a salvare la forma, perchè, dal punto di vista pratico, non si saprebbe in base a quali criteri valutare il notevole aggravio. Pertanto, è necessario precisare l'espressione per non usare delle espressioni che in pratica sono prive di significato.

Z A M P I E R I . In tal caso la disposizione non ha più valore, dato che, siccome la paga attuale è comunque inferiore, la situazione, con le presenti disposizioni, risulterà sempre aggravata.

C A R U S O . Del resto, anche all'articolo 3, è usata questa espressione senza l'aggiunta dell'aggettivo « notevole ».

Z A M P I E R I . Si tratta di un caso completamente diverso!

B U S O N I . A me sembra che il caso sia consimile.

C A R U S O . Il caso è addirittura identico, comunque insisto sull'emendamento soppressivo da me proposto.

P I C A R D I , *relatore*. L'articolo originario non prevedeva l'ultimo comma, che è stato aggiunto dal Comitato ristretto, perchè è evidente che, originariamente, si era voluto assegnare ciascun segretario al posto che gli competeva in base alla qualifica. Siccome, però, vi possono essere dei casi nei quali sia necessario tener conto di determinate situazioni e di esigenze particolari, la portata della norma è stata estesa, a condizione di non determinare un aggravio dell'onere che fa carico ai contribuenti. Pertanto, l'aggettivo « notevoli » non è che una espressione platonica che può essere, indifferentemente, mantenuta o soppressa.

B U S O N I . Se l'aggettivo è platonico, togliamolo, ma per me non è platonico, è equivoco, ed è in contrasto con la norma dell'articolo 3.

M I N I O . Personalmente, avrei preferito che la facoltà stabilita nell'articolo 7 fosse lasciata ai Comuni, ma, comunque, ritengo che l'espressione « senza notevoli aggravii » sia veramente strana.

B U S O N I . L'espressione è tanto più strana, dal momento che il Governo non l'aveva proposta inizialmente.

C A R U S O . Vorrei far presente che la norma in questione riflette e attiene allo stato giuridico dei segretari. Infatti, dal momento che si stabilisce la facoltà esclusiva del Ministero di assegnare un determinato segretario, non si tratta certamente di un problema economico.

P I C A R D I , *relatore*. Personalmente, ripeto, sono contrario all'emendamento.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che l'aggettivo « notevoli » tenda ad evitare il meccanico scattare di un estremo — quello degli « aggravii pei contribuenti » — che potrebbe in certi casi es-

sere irrilevante e che, tuttavia, renderebbe inaccoglibile la domanda, cui il secondo comma si riferisce, di un Comune o di una Provincia. Quell'aggettivo invece rende possibile che il Ministero apprezzi l'estremo degli « aggravii » con giudizio equitativo ed accolga la domanda quando non ritiene « notevoli » gli aggravii.

Penso del resto che i casi in cui il secondo comma verrà applicato saranno rarissimi, sicchè non mi pare che sia il caso di perder tempo su questa quisquilia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Caruso, tendente a sopprimere, al terzo comma dell'articolo in esame, la parola « notevoli ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

CAPO II.

NOMINA E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

Art. 8.

(*Concorso di ammissione in carriera dei segretari comunali*).

La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli, indetto ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, per i posti che saranno disponibili nei comuni della classe quinta alla data del 30 giugno.

Nel caso che alcuni dei posti predetti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2°) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che alla data del bando siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro dell'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5°) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ZAMPIERI. Desidero fare alcune osservazioni. Il terzo comma del presente articolo detta: « Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 1°) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; ... ».

Un italiano che non è cittadino italiano può, quindi, partecipare al concorso. Ma come possiamo poi stabilire nello stesso articolo all'ottavo comma che « Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico »?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ottavo comma vuole che non possano diventar segretari comunali coloro che sieno incorsi in una causa di esclusione dall'elettorato attivo, che a loro sarebbe spettato se quella causa non fosse esistita.

ZAMPIERI. Il primo requisito per essere elettore è il possesso della cittadinanza italiana; quindi colui che non è cittadino italiano è escluso dall'elettorato e non può pertanto partecipare al concorso.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è esatto. Un italiano del Canton Ticino, per esempio, non ha diritto all'elettorato e quindi non può venirne escluso. Solo per quegli italiani i quali hanno diritto all'elettorato si può concepire una esclusione dall'elettorato stesso.

Rilegga il senatore Zampieri gli articoli 1 e 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e si convincerà che, mentre l'elettorato viene attribuito dall'articolo 1, l'esclusione dall'elettorato così attribuito viene disposta e regolata dall'articolo 2.

ZAMPIERI. L'altra osservazione che desidero fare concerne il punto 5° dell'articolo in discussione ove è detto: « possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ».

Comprendo come in seguito alle recenti disposizioni si richieda la laurea in giurisprudenza anche per il posto di segretario

comunale nei Comuni di 4^a e 5^a classe; tuttavia sono dell'avviso che sia opportuno esigere la laurea per i Comuni di 1^a, 2^a, e 3^a classe, mentre per i Comuni di 4^a e 5^a classe sia sufficiente il possesso del diploma di scuola media superiore.

Propongo, pertanto, di emendare il punto 5 dell'articolo in esame sostituendo le parole: « di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente » con le altre: « di scuola media superiore ».

C A R U S O . A nome del mio Gruppo dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Zampieri.

S C H I A V O N E . Sono contrario ad un simile emendamento, perchè il segretario comunale ha, tra gli altri, il compito di interpretare ed applicare la legge. Anche per i piccoli Comuni possono presentarsi questioni di grande importanza e l'unico che può capire la legge e dare anche dei consigli al sindaco è proprio il segretario comunale.

G I A N Q U I N T O . Non possiamo permettere che si dica questo!

S C H I A V O N E . Colui che di fronte ad una legge deve orientarsi e orientare è proprio il segretario comunale, che deve, perciò, avere una adeguata preparazione.

Non dobbiamo preoccuparci del concorso, ma della cosa pubblica!

C A R U S O . Molti Comuni hanno segretari comunali non laureati che sanno però svolgere adeguatamente il loro compito!

M I N I O . Condivido la proposta avanzata dal senatore Zampieri e faccio presente che la necessità di avere segretari comunali efficienti e qualificati investe un problema che si pone senz'altro, ma che non

può essere risolto con la richiesta della laurea in giurisprudenza.

Che il segretario comunale sia in possesso di una laurea in giurisprudenza conta poco perchè si può ben verificare il caso che, nonostante la laurea, costui non sia all'altezza del compito che deve svolgere. Sono, pertanto, del parere che sia opportuno procedere ad una selezione più accurata degli elementi che aspirano al posto di segretario comunale.

P A G N I . Convengo anch'io che vi sono segretari comunali che pur non essendo laureati svolgono il proprio compito con accuratezza e competenza. Debbo, tuttavia, osservare che l'esame di ammissione sarà piuttosto severo e richiederà una conoscenza piuttosto approfondita di argomenti giuridici.

Abbiamo in Italia una pleora di laureati in giurisprudenza, molti dei quali concorrono perfino ai posti di vigile urbano: perchè non incoraggiarli a concorrere a questi posti di segretario comunale?

M I N I O . Non ho nulla da obiettare all'intervento del senatore Pagni; data, però, la complessità delle norme contenute in questo articolo, e le difficoltà di un accordo, ritengo sia più opportuno rinviarne la discussione.

Invito, pertanto, il Presidente a sospendere la seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari